

GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 1016 REG.DEC.

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E IGEA CASA DI CURA S.R.L. RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE INTERMEDIA CON FUNZIONI DI AREA FILTRO/QUARANTENA E OSSERVAZIONE PER OSPITI CHE HANNO AVUTO CONTATTO DIRETTO CON SOGGETTI POSTIVI ALA VIRUS SARS-CoV2-COVID-19.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaventuno** il giorno venticinque del mese di NOVEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale nº 2266 dd. 27 dicembre 2019

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E IGEA CASA DI CURA S.R.L. RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE INTERMEDIA CON FUNZIONI DI AREA FILTRO/QUARANTENA E OSSERVAZIONE PER OSPITI CHE HANNO AVUTO CONTATTO DIRETTO CON SOGGETTI POSTIVI ALA VIRUS SARS-CoV2-COVID-19.

PREMESSO CHE, da ultimo, con l'art. 1 del Decreto Legge 23.07.2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16.09.2021, n. 126, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus da SARS-CoV 2-Covid-19;

RICHIAMATA la normativa nazionale e i provvedimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intervenuti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 che ha delineato i presupposti per consentire, tra l'altro, alle Aziende sanitarie di adottare le misure organizzative necessarie, anche in via straordinaria ed eccezionale, per contenere l'emergenza pandemica tuttora in corso:

PRESO ATTO che i succitati provvedimenti di proroga dello stato di emergenza pandemica sono stati motivati soprattutto per il fatto che esistono oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì, può' fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità e in considerazione, altresì, che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa, con la conseguente necessità di adottare tutti gli opportuni interventi diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione;

DATO ATTO, inoltre, delle raccomandazioni contenute nel documento dd. 11.08.2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità recante "Elementi di preparazione e risposte a Covid-19 nella stagione autunno-invernale", tra le quali si colloca quella relativa alla messa a punto di un piano operativo che rafforzi lo stato di preparazione dei servizi sanitari in alcuni ambiti di particolare importanza per fronteggiare l'aumento del numero di nuove infezioni da Covid-19 nella stagione autunnale ed invernale 2020-2021 per la ripresa dei contagi, come si sta attualmente verificando anche nell'attuale fase stagionale;

ATTESO CHE la Direzione aziendale aveva, a tal fine, predisposto un "Piano pandemico per il controllo della diffusione dell'infezione da Covid-19 dell'ASUGI", approvato, in via preliminare, con decreto del Direttore generale n. 837 dd. 2.10.2020, a cui si fa integrale rinvio, che è stato rivisto ed aggiornato con decreto del Direttore generale n. 909 dd. 21.10.2021, tenuto conto del mutato contesto, anche a seguito della campagna vaccinale avviata e tuttora in corso e dell'esperienza derivante dalle modalità organizzative attivate per strutturare una risposta adeguata, tempestiva e commisurata agli specifici e diversi setting assistenziali articolati in base al fabbisogno sanitario relativo alle aree di intervento ospedaliera e territoriale;

VISTA la nota prot. 2344 del 04.11.2021. con cui il Direttore dei Servizi Socio Sanitari fornisce una relazione tecnica al Direttore Generale con cui, esaminata l'offerta territoriale presso Residenze Sanitarie Assistenziali e Residenze per Anziani non autosufficienti, evidenzia la necessità di reperire ulteriori spazi da destinare all'accoglienza di pazienti Covid negativi, di non definitiva e accertata negatività e Covi Positivi, al fine di garantire il mantenimento dei Liveli Essenziali di Assistenza (LEA), sia a persone positive al Covid sia a persone Covid negative, nei diversi setting assistenziali, nella fase post acuzie;

VISTA altresì la successiva nota prot. 2408 dd. 12.11.2021 con cui il suddetto Direttore dei Servizi Sociosanitari fornisce un aggiornamento in merito alla relazione tecnica sopracitata;

APPURATO CHE, per tutto quanto sopra esposto, ricorre la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisizione di nuovi spazi per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di tipo estensivo ed in fase post acuzie in apposita struttura assistenziale intermedia con funzioni di area filtro/quarantena e osservazione per persone che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al COVID-19 e, quindi, potenzialmente contagiosi, provenienti da reparti ospedalieri o da altro *setting* territoriale, i quali debbono trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in tale area prima di essere riammessi a domicilio o in struttura residenziale;

ATTESO CHE la suddetta struttura intermedia deve garantire il *setting* assistenziale adeguato ad attuare per gli ospiti standard assistenziali, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, che si connotano sulla base delle "Linee Guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali" approvate con DGR n. 2151 dd. 29.10.2015 come livello di assistenza di base cui afferiscono pazienti stabili che richiedono assistenza medica o infermieristica di base, ma che necessitano di un ricovero per un insieme di problematiche sanitarie, sociali e ambientali per un periodo limitato;

CONSIDERATO CHE tra le strutture convenzionate del territorio giuliano aventi le caratteristiche sopradescritte, la IGEA Casa di Cura s.r.l. con sede a Trieste è in possesso delle necessarie autorizzazioni ed accreditamento, a pieno titolo, all'esercizio di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale afferenti ai livelli assistenziali base, medio e riabilitativo, per un massimo di 84 posti letto,

di cui 74 posti letto messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, fatta salva la facoltà di incrementare detta dotazione, in via temporanea ed al bisogno, con ulteriori n. 10 posti letto accreditati e da attivare previa autorizzazione scritta della Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria, sulla base di quanto disposto dall'accordo approvato con decreto del Direttore generale della cessata Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste n. 1030 dd. 20.12.2018, per il periodo 01.01.2019-31.12.2021, modificato con successivo decreto n. 326 dd. 24.04.2019;

PRESO ATTO che l'area filtro/quarantena e osservazione costituita da n. 40 posti letto e individuata nelle stanze ubicate al quarto e al quinto piano della Residenza IGEA possiede le caratteristiche strutturali ed organizzative prescritte dal Dipartimento di Prevenzione e appositamente indicate nella nota PEC prot. n. GENASUGI 105306 P dd. 19.11.2021;

PRESO ATTO, inoltre, dello scambio di corrispondenza intercorsa con la Casa di Cura IGEA s.r.l. in merito al testo di convenzione da stipulare tra quest'ultima e l'Azienda per definire i reciproci obblighi delle parti, i rapporti giuridici ed economici, per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di persone che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al virus e quindi potenzialmente contagiosi, provenienti da reparti ospedalieri o da altro *setting t*erritoriale;

ACCERTATO CHE la suddetta Casa di Cura IGEA s.r.l. con comunicazione dd. 24.11.2021, acquisita agli atti, ha manifestato la propria disponibilità e condiviso i contenuti del testo convenzionale che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO tutto quanto sopra esposto, risulta, pertanto, necessario approvare la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e Casa di Cura IGEA s.r.l gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale ubicata a Trieste in Via Valdirivo, 29, riguardante la gestione, per il periodo dal 25 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, di una struttura assistenziale intermedia con funzioni di area filtro/quarantena e osservazione per ospiti che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al virus SARS-CoV 2-COVID-19;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare, l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e la Casa di Cura IGEA s.r.l. quale ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale Igea di Trieste, riguardante la gestione di una struttura intermedia con funzioni di area filtro/quarantena e osservazione per ospiti che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al virus SARS-CoV 2-COVID-19 prima che gli stessi possano essere riammessi struttura residenziale di originaria provenienza o di futura destinazione o a domicilio, secondo i patti e le condizioni stabilite nella medesima

2. di disporre che la convenzione sub 1) decorre dal 25 novembre 2021, data di effettiva attivazione del servizio da parte della Residenza Sanitaria Assistenziale Igea, con scadenza al 31.12.2021 e sarà prorogabile, previo assenso formale delle parti, a fronte dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che saranno a tal fine emanate:

3. di dare atto che dall'adozione del presente decreto consegue l'onere sul Bilancio aziendale anno 2021 per l'importo massimo stimato di euro164.280,00 (centosessantaquattromiladuecentottanta/00) che grava sul conto 305 100 600 400 30 "RSA esterne", in quanto i livelli essenziali di assistenza da garantire tramite la convenzione sub 1) sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale. La spesa come quantificata verrà rendicontata al budget COVID per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e farà riferimento, ove possibile, ai relativi finanziamenti statali opportunamente destinati con il D.L.34/2020 (art. 1) convertito con modificazioni dalla L.77/2020 e con le modalità che verranno indicate dalla Direzione Centrale della Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del Direttore Sanitario dott. Andrea Longanesi

convenzione:

Parere favorevole del Direttore Amministrativo dott. Eugenio Possamai Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 25/11/2021 14:23:57

 ${\tt IMPRONTA:} \ 55D70CA761E18F7BE61F6625FA44F5B62E4F93148498DC858D757BAE66325C9C$

2E4F93148498DC858D757BAE66325C9C496F84E63DBEC7FD0DF1F37A7571C735 496F84E63DBEC7FD0DF1F37A7571C735CD2035B47E3DFD81D80CF2CCC53BDE95 CD2035B47E3DFD81D80CF2CCC53BDE95F99AB62F4563FD6DA3BBAB22AE5B6071

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I DATA FIRMA: 25/11/2021 14:58:41

IMPRONTA: 6A08D030B73F8908D49C657B793831AEAB3D1AEC261BDDB65304518E671BF623

AB3D1AEC261BDDB65304518E671BF62329CA3E8A11801D2CEF5502B84DD13910 29CA3E8A11801D2CEF5502B84DD13910CD2390F93C0D6A40E226A778F0E4CFF2 CD2390F93C0D6A40E226A778F0E4CFF283BF70C93179A50A495874AF549A4170

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 25/11/2021 15:40:08

 ${\tt IMPRONTA:} \ 9F715D8CA5A9E60CC3D882CBA77FC455B0ACBDCDA12D413B7AFAD1CA631BDC15$

B0ACBDCDA12D413B7AFAD1CA631BDC152FA74A813C2591D14F3C42B34311D522 2FA74A813C2591D14F3C42B34311D522B8D3F13C2ADFFDB22182DF3926414585 B8D3F13C2ADFFDB22182DF3926414585ADC0D1637EA8782FBE2000AFA76CBFFC

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T DATA FIRMA: 25/11/2021 16:17:13

 ${\tt IMPRONTA:}\ 81 {\tt A77F3357D1DFFF0504EA61B5A92680BC5D108F7C9B17706BC3E502062232DB}$

BC5D108F7C9B17706BC3E502062232DB50B9D9EE4C9A688FAB370F800B944FCE 50B9D9EE4C9A688FAB370F800B944FCE5404E89A78404B7FB59C209BC3C2EE84 5404E89A78404B7FB59C209BC3C2EE84FAB470C074F7B9828FC705234CD3D846